

## PRIMO PIANO

### Aviva accelera sul green

Aviva Investors ha annunciato l'intenzione di abbandonare le proprie partecipazioni in trenta fra le più grandi società responsabili di emissioni di carbonio al mondo, se i rispettivi board non adotteranno impegni efficaci nella lotta al cambiamento climatico. L'asset manager, in particolare, chiede che queste società raggiungano l'obiettivo di zero emissioni entro il 2050 e che le loro strategie siano in linea con i parametri fissati da Science Based Targets, un'iniziativa promossa da un gruppo di Ong per approvare i piani aziendali di lotta al cambiamento climatico.

La società, che gestisce risorse per 355 miliardi di sterline, non ha voluto per il momento fare nomi: la Reuters ricorda tuttavia che Aviva Investors è fra i principali azionisti di major petrolifere come Shell e BP. "Affinché la nostra strategia abbia successo, saranno necessarie sempre iniziative più robuste, inclusa l'estrema ratio del disinvestimento", ha commentato in una nota Mirza Baig, global head of esg research and stewardship di Aviva Investors. I progressi delle società saranno monitorati su base semestrale: fra le misure prese in considerazione si contano la bocciatura dei manager alle assemblee annuali, la presentazione di risoluzioni e l'esercizio di forme di pressione con altri gruppi di stakeholder.

Giacomo Corvi

## RC AUTO

### Rca, un contratto complesso

**La polizza auto è per la stragrande maggioranza degli italiani l'unico contatto con il mondo assicurativo, che troppo spesso si ferma superficialmente al prezzo come unico criterio per la scelta della polizza. Per analizzare il tema in tutte le sue sfaccettature, lo Sna, in collaborazione con Confconsumatori, ha organizzato ieri pomeriggio un evento online in cui sono intervenuti anche l'Ania e l'Ivass**

La costruzione di una cultura assicurativa che renda i cittadini più consapevoli è una necessità di cui il settore assicurativo sta provando a farsi carico, e che vede impegnati in prima fila coloro che hanno un rapporto diretto con gli utenti, cioè gli agenti. Anche per questo il **Sindacato nazionale agenti**, nell'ambito del protocollo recentemente siglato con **Confconsumatori**, ha organizzato ieri pomeriggio un evento online dal titolo *Rc auto bene sociale tra tutele e crescita delle minacce sul web*, in cui il tema è stato approfondito attraverso dati e analisi.

Le associazioni dei consumatori, ha detto in apertura la presidente di Confconsumatori, **Mara Colla** "sono un grande veicolo di disseminazione di contenuti, che servono a far crescere una cultura assicurativa che ancora non c'è". In questo senso, il protocollo sottoscritto con Sna "è un impegno a informare, formare, dare assistenza al cliente, ma anche a svolgere attività di prevenzione delle frodi".

#### TRA INSIDIE SOTTESE E LUOGHI COMUNI

Entrando nel vivo dell'evento, **Giacomo Castoldi**, componente della commissione Auto di Sna, ha messo in evidenza gli aspetti che rendono l'Rc auto un contratto complesso, che necessita quindi di una consulenza evoluta. Castoldi ha ripercorso i motivi storici che fanno sì che l'Rca in Italia sia percepita come una commodity, e ha evidenziato le insidie contenute nelle clausole contrattuali, ad esempio quelle relative alle rivalse, oppure la mancata conoscenza dell'operatività delle compagnie, in particolare nel caso di non adesione di un'impresa (problema riguardante, tuttavia, solo alcune compagnie estere) al sistema Card, che può generare non pochi problemi per l'assicurato in caso di sinistro.

**Paolo Bullegas**, componente dell'esecutivo nazionale di Sna, si è concentrato sul tema dell'acquisto online della polizza, provando a "sfatare alcuni luoghi comuni riguardanti le compagnie dirette", ha detto. Bullegas ha fatto un raffronto tra cinque compagnie tradizionali e altrettante imprese dirette appartenenti al medesimo gruppo assicurativo, nel periodo 2010-2018. Secondo l'esponente di Sna, dall'analisi emerge che, ad esempio, "le dirette non sono più economiche, ma più care in media di 41 euro per polizza, ed evidenziano un margine tecnico atteso negativo di 63 euro per polizza rispetto alle compagnie tradizionali del medesimo gruppo assicurativo". Elevato, ha aggiunto, è anche il numero di reclami: "nel solo 2019 le dirette hanno avuto il 323% dei reclami in più rispetto alle compagnie tradizionali", ha concluso Bullegas.

#### UNA COMPARAZIONE PIÙ AMPIA

Il successivo intervento di **Michele Languino**, responsabile delle media relations di Sna, è stato dedicato al tema "comparatori, pubblicità e conflitti di interesse".  
(continua a pag. 2)



Un momento dell'evento

(continua da pag. 1)

Riallacciandosi con l'indagine **Ivass** sugli aggregatori, chiusa nel 2014, Languino ha parlato delle criticità che, a suo modo di vedere, ancora sussistono. "Le pubblicità di alcuni tra questi siti promettono ancora un risparmio fino a 500 euro, nonostante il premio medio di una polizza auto sia orientato intorno ai 300 euro". Secondo Languino, per potersi avvalere di questi slogan, alcuni comparatori calcolano i potenziali risparmi includendo nella rilevazione molti profili sfavorevoli. Altra criticità rilevata dall'esponente di Sna consiste in una cosa di cui non tutti gli utenti hanno la percezione. "Gli aggregatori – ha ricordato – sono di fatto intermediari che hanno sottoscritto accordi distributivi, pertanto nelle ricerche effettuate dagli utenti sono comparate solo le compagnie che stringono tali accordi con queste imprese".

Un comparatore omnicomprendente è quello che arriverà dall'Ivass, come ha spiegato **Fabrizio Enea**, coordinatore gruppo di lavoro sul nuovo preventivatore. Enea ha ripercorso i passaggi che hanno portato alla realizzazione di questo progetto complesso, a partire dall'introduzione, nel 2012, della figura giuridica del contratto base Rca. La legge del 2012 parlava di offerta intorno al contratto base da fare attraverso i punti vendita delle imprese e i siti web. Per quest'ultimo aspetto era necessario definire un modello elettronico intorno a cui farlo, modello che è stato definito dal Mise lo scorso 4 gennaio. Il termine entro cui le imprese devono mettere a disposizione dei consumatori tale modello, ha ricordato Enea, è il 30 aprile.



## L'AVVENTO DEL CONTRATTO BASE

Questi temi sono stati poi approfonditi nel corso di una tavola rotonda moderata dal giornalista di La7, **Andrea Pancani**, a cui hanno partecipato **Claudio Demozzi**, presidente di Sna, **Umberto Guidoni**, co-direttore generale di **Ania**, **Antonio De Pascalis**, direttore generale del servizio studi e gestione dati di Ivass, e **Antonio Pio Pinto**, dirigente di Confconsumatori

Umberto Guidoni ha spiegato che il preventivatore unico "è un'opportunità per il consumatore e le imprese. Oggi la possibilità di fare una comparazione corretta attraverso i comparatori privati è limitata, in quanto forniscono informazioni statisticamente non corrette", creando un effetto distorsivo per il consumatore. Più in generale, per quanto riguarda il contratto base, le imprese, ha detto Guidoni, "sono pronte a confrontarsi sulle clausole obbligatorie". Dal canto suo, Antonio De Pascalis ha sottolineato che se con il contratto base "il legislatore ha standardizzato le condizioni di base per valutare il prezzo", deve essere poi il canale tradizionale "a far capire che il prezzo non è l'unica variabile. La maggiore qualità – ha evidenziato – bisogna farla percepire durante tutta la fase del rapporto contrattuale, non solo nella fase pre-contrattuale". Un aspetto su cui ha concordato l'avvocato Antonio Pio Pinto di Confconsumatori, secondo cui il preventivatore Ivass "rappresenta un punto di riferimento, ma ai nostri associati dico: informatevi pure su internet, ma poi rivolgetevi comunque a un agente per chiudere il contratto, perché la truffa è dietro l'angolo".

Secondo Claudio Demozzi, tuttavia, sul contratto base si poteva fare di più. Il presidente di Sna ha lamentato un allontanamento dagli obiettivi iniziali del provvedimento sul contratto base, così come fu pensato otto anni fa. "Quando nel 2012 nacque la legge – ha detto – si pensava alla possibilità per gli intermediari di poter usufruire di una piattaforma comune sulla quale riversare i dati per analizzarli e servire meglio i clienti. Ora quella piattaforma è diventata un preventivatore gestito dall'Ivass al quale l'intermediario è obbligato a interfacciarsi solo per le compagnie rappresentate, e soprattutto lasciando traccia, per dimostrare di aver assolto a un obbligo. In pratica, un adempimento burocratico in più", si è lamentato Demozzi.

## PREMI ASSICURATIVI E LOCKDOWN

La discussione è poi virata sul calo della circolazione durante il lockdown. Le compagnie sono intervenute, alcune emettendo dei voucher, altre permettendo forme sospensive dell'assicurazione. Ad ogni modo, "va anche aggiunto che se è vero che la frequenza è calata – ha osservato Guidoni – è altrettanto vero che il costo medio dei sinistri nel 2020 è aumentato del 15-17%. Bisogna tener conto di tanti aspetti per capire il fenomeno". Inoltre, ha proseguito, "il premio medio, come emerge dalle rilevazioni Iper dell'Ivass, è in continuo calo, e nel terzo trimestre 2020 è diminuito ancora di 20 euro su base annua".

Su questo tema, Demozzi si è detto critico sullo strumento dei voucher, "non abbiamo l'impressione che questa iniziativa sia stato un successo", ha detto, ammettendo però che elargire un rimborso direttamente sul conto del cliente è impossibile "in quanto le compagnie non possiedono l'iban dei clienti". Il presidente di Sna ha detto di guardare con più favore al sistema proposto da Ivass di un voucher plurimarca spendibile in qualsiasi compagnia, "un'idea che potrebbe stimolare il consumo anche per altri prodotti non Rca", ha detto.

De Pascalis, ha infine ricordato come l'Autorità di vigilanza, sin dalla primavera scorsa ha esortato gli assicuratori a mettere in campo misure in favore dei consumatori in riferimento alla diminuzione della circolazione. Tutte le iniziative delle compagnie sono state mappate dall'Istituto di vigilanza, e i dati sono attualmente in elaborazione.

**Beniamino Musto**

## NORMATIVA

# Macrolesioni: la Tabella unica nazionale potrebbe già essere usata?

**Se lo chiedono gli avvocati Maurizio Hazan, Filippo Martini e Marco Rodolfi in quest'analisi a pochi giorni dalla chiusura della pubblica consultazione sul dpr emanato dal ministero dello Sviluppo economico che contiene i nuovi valori per la liquidazione dei danni gravi nei sinistri Rca e sanitari**

L'iter di trasformazione in norma dello schema di dpr sulle tabelle del risarcimento delle lesioni gravi, appena partito, sembra già destinato a incontrare alcuni ostacoli e qualche ritardo. L'instabilità della situazione politica e le forti perplessità, per non dire proteste, pervenute dalle professioni mediche legali durante la pubblica consultazione (terminata il 29 gennaio) porteranno probabilmente a revisioni o comunque ripensamenti, per lo più sulla parte di tabella relativa alla menomazioni all'integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidità.

Non sappiamo, dunque, se e in quanto tempo la lodevole iniziativa ministeriale approderà a uno sbocco effettivo, da molti atteso nella speranza di risolvere, sia pur con quindici anni di ritardo, la grottesca impasse attuativa dell'articolo 138 del *Codice delle assicurazioni* (Cap).

Rimane il fatto che il lavoro del Mise, mandato in pubblica consultazione, costituisce uno sforzo comunque apprezzabile, quantomeno per quel che attiene alla tavola dei valori economici per il risarcimento dei danni.

### Il riferimento delle tabelle di Milano

Come abbiamo già avuto modo di ricordare, la costruzione della curva è stata elaborata con il fondamentale supporto dell'*Ivass*, che ha fornito le proprie competenze attuariali per realizzare un modello tabellare che fosse il più possibile rispondente ai criteri indicati dal citato art. 138 del Cap, mantenendo fede anche al principio di sostenibilità generale dei valori risarcitori complessivamente espressi nella tabella, in



confronto a quelli risultanti dall'applicazione dei parametri precedentemente in uso nelle corti (quelli risultanti dalle tabelle elaborate dall'Osservatorio del tribunale di Milano).

Sullo sfondo c'è la necessità di tener conto dell'incidenza della nuova tabella sui premi posti a carico dei soggetti tenuti per legge ad assolvere l'obbligo assicurativo in sanità e nella Rc auto: risulta invero che, nella costruzione della tabella, siano stati presi in considerazione i valori complessivi dei risarcimenti erogati nelle scorse annualità, sulla base delle tabelle milanesi al fine di evitare che i nuovi parametri conducessero a incongrui aumenti di costo (complessivo) per i due sistemi obbligatoriamente assicurati, rispetto a quanto sostenuto negli esercizi passati in applicazione (prevalente) della tabella milanese.

### Un felice esempio di equilibrio

Il modello costruito merita dunque un deciso apprezzamento, per la capacità di ossequiare sostanzialmente, calibrando in modo convincente, tutte le coordinate applicative previste dal legislatore, porgendo da un lato tributo al metodo milanese, quanto alle generalissime impostazioni di base e ai parametri valoriali di riferimento, e dall'altro discostandosene in modo piuttosto marcato in alcuni fondamentali passaggi (valore del punto economico di base, incremento più che proporzionale del valore del punto al crescere dell'invalidità, e separata valorizzazione del danno morale con tre fasce di personalizzazione incrementali per ciascun punto di invalidità).

(continua a pag. 4)



(continua da pag. 3)

Il fatto che la tabella in oggetto costituisca un felice esempio di equilibrio e di rispetto della criteriologia di legge induce a chiedersi se la stessa possa, anche in assenza e prima della sua conversione in norma, esser assunta nelle corti quale nuovo parametro di riferimento e strumento facoltativo di calcolo delle prossime liquidazione nel campo della Rc auto e della responsabilità medica.

### Provvisoria ma non troppo

Per dirla in altri termini: dopo l'auspicabile approvazione del dpr, l'applicazione delle tabelle di legge per il macro danno sarà senza dubbio mandatoria e inderogabile. Ma prima di quell'approvazione il giudice che volesse assumerla a base della propria decisione, ritenendola preferibile rispetto a quella meneghina o a quella capitolina, potrebbe farlo? D'istinto si potrebbe dire di no. Quella tabella nasce nell'ambito di un percorso normativo bipartito, che dovrebbe vedere la luce in entrambe le sue componenti (*barèmes* medico legali e criteri di valutazione economica), destinate a lavorare in sincrono. Il fatto stesso poi che si tratti di documento posto in pubblica consultazione ne dimostra una sorta di tautologica provvisiorietà, potendo ben esser messo in discussione nel corso dei relativi lavori. Ma a voler ben vedere si potrebbe anche ragionare diversamente.

È noto che, nella discutibile vacanza della tabella di legge, il risarcimento dei danni da lesioni di non lieve entità è stato affidato, con il beneplacito delle Corti di Cassazione, a sistemi liquidativi surrogatori, rispetto a quelli (invano) previsti dal Codice delle assicurazioni. In particolare, come la Suprema Corte ha anche recentemente ribadito, in assenza di tabelle normativamente determinate, le tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'*equità valutativa*, e ad evitare (o quantomeno ridurre) ingiustificate disparità di trattamento tra i danneggiati.

### L'autonomia del danno morale

È dunque a quelle tabelle milanesi che la Cassazione ha sistematicamente attribuito, in mancanza del dpr attuativo, "la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 della Costituzione, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale salva ovviamente l'emersione di concrete circostanze che ne giustificano l'abbandono".

Vi è dunque da chiedersi se proprio rimanendo nel solco di questo ragionamento, non si possano oggi rinvenire ragioni, fondatamente argomentate, per abbandonare i metodi tabellari in uso nelle corti di merito e seguire invece il modello alternativo proposto dal ministero. Non vi è dubbio che la ta-



bella milanese, nata ben prima della riforma del Codice delle assicurazioni, non ha mai costituito (né era tenuta a esserlo...) sviluppo esatto dei criteri dettati dall'art. 138 del Cap, discostandosene, anzi, significativamente, anche sul versante dell'autonoma valorizzazione del danno morale.

### Lo schema ministeriale è già autorevole

Non solo: i più recenti orientamenti di legittimità hanno apertamente messo in discussione la correttezza dell'impostazione seguita dal metodo milanese, proprio in relazione ai meccanismi di liquidazione (automatica) della componente morale del danno non patrimoniale. Senza voler entrare nel merito di tali critiche, per certi versi opinabili, non sembra del tutto peregrino sostenere che un giudice, o meglio un intero distretto giudiziario, che volesse prendere come riferimento la tabella dei valori economici allegata allo schema ministeriale di dpr, ben avrebbe oggi la possibilità di farlo, motivando congruamente la propria scelta. Ciò poiché lo schema ministeriale, autorevole già quanto alla fonte che lo ha elaborato nelle proiezioni numeriche (Ivass), costituisce, nell'attuale panorama, l'unico effettivo riferimento tabellare fedele alle indicazioni e alle criteriologie di legge. A ciò si aggiunga che le tabelle in uso presso i vari tribunali costituiscono, secondo la Cassazione, un mero criterio guida e non già normativa di diritto (si veda Cass., 22 gennaio 2019, n. 1553): il che ci induce a dire che anche il modello ministeriale, calibrato in modo sufficientemente persuasivo, potrebbe integrare un criterio guida convincente, prima ancora di diventare norma vincolante.

**Maurizio Hazan,  
Filippo Martini  
e Marco Rodolfi**

### Insurance Daily

**Direttore responsabile:** Maria Rosa Alaggio [alaggio@insuranceconnect.it](mailto:alaggio@insuranceconnect.it)

**Editore e Redazione:** Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

**T:** 02.36768000 **E-mail:** [redazione@insuranceconnect.it](mailto:redazione@insuranceconnect.it)

Per inserzioni pubblicitarie contattare [info@insuranceconnect.it](mailto:info@insuranceconnect.it)

Supplemento al 2 febbraio di [www.insurancetrade.it](http://www.insurancetrade.it) – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577